

Publicato il 04/03/2023

N. 0\_\_\_/2023 REG.PROV.CAU.  
N. 0\_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso -OMISSIS- di registro generale \_\_\_ del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Commissione per Gli Accertamenti Psico-Fisici, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. - OMISSIS-consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" in

quanto ha riportato il -OMISSIS- -OMISSIS- poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi-OMISSIS-

- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, attualmente in itinere per la predetta categoria, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla “-OMISSIS-2 «-OMISSIS-e al punto 3 le «Le -OMISSIS- e gli -OMISSIS- di -OMISSIS- dell'-OMISSIS- che determinano rilevanti -OMISSIS- -OMISSIS-, trascorso, se occorre, il periodo di -OMISSIS- -OMISSIS-” prevedendo che “Rientrano in questa fattispecie:

- la mancanza o l'inefficienza (per -OMISSIS- -OMISSIS- per -OMISSIS-) del maggior -OMISSIS- di -OMISSIS-. La dicitura «del maggior -OMISSIS- di -OMISSIS-» va interpretata in relazione a un massimo teorico di -OMISSIS-; gli -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- nel caso -OMISSIS- -OMISSIS- nella -OMISSIS- -OMISSIS- in sostituzione di altri -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;

- le -OMISSIS- -OMISSIS- con segni -OMISSIS- o -OMISSIS- di -OMISSIS- Il concetto di insufficienza -OMISSIS- non è vincolato al -

OMISSIS- -OMISSIS- in -OMISSIS-, bensì alla loro -OMISSIS-; a tal fine viene considerata sufficiente la -OMISSIS- quando -OMISSIS- -OMISSIS- o -OMISSIS- di -OMISSIS- o -OMISSIS- tra -OMISSIS- e pre-OMISSIS-, purchè in -OMISSIS-. Le -OMISSIS- -OMISSIS-e che, pur in presenza del maggior -OMISSIS- dei -OMISSIS-, non permettano un -OMISSIS- -OMISSIS- di almeno -OMISSIS- di -OMISSIS- o -OMISSIS- di -OMISSIS- e pre-OMISSIS-, vengono considerate causa di “insufficienza -OMISSIS-”. -OMISSIS-

- -OMISSIS-. -OMISSIS-;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce al “-OMISSIS- un -OMISSIS- -OMISSIS- a “Le alterazioni -OMISSIS- con lievi -OMISSIS- -OMISSIS-”, al “-OMISSIS- un -OMISSIS- -OMISSIS- a “Le altre -OMISSIS- -OMISSIS-e di grado non inabilitante, anche in -OMISSIS-” e al “-OMISSIS- un -OMISSIS- -OMISSIS- a “La -OMISSIS-”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 6, lett b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3”, nonché

“da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO**

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato

- che nel tempo necessario a giungere alla pronuncia in camera di consiglio potrebbe risultare pregiudicata la tutela cautelare di parte ricorrente nell'ordinaria sede collegiale;

- che sussistono i presupposti di estrema gravità e urgenza previsti ai fini dell'emissione di misure cautelari monocratiche;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta ai soli fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi dell'iter concorsuale;

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati ai fini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del \_\_\_\_ aprile 2023. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 4 marzo 2023.

**Il Presidente  
Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.